

Domande di Assegno al nucleo familiare: Nuove indicazioni INPS

Con il messaggio n. 3142, non pubblicato sul sito, l'INPS diffonde nuove istruzioni sulla procedura telematica senza però sciogliere tutti i nodi

L'INPS con il **msg. n. 3142 del 29 agosto 2019** (non pubblicato sul sito!), ha diramato una serie di **istruzioni relative alla procedura telematica di invio delle domande ANF** per lavoratori dipendenti di aziende private. Prima di analizzare i contenuti del messaggio, tuttavia, è necessario anticipare al lettore come alcuni degli aspetti trattati necessitano di ulteriori approfondimenti che, come INCA Lombardia, richiederemo in occasione del Tavolo Tecnico Regionale previsto per la fine di settembre.

Il **primo punto** del messaggio è utile a chiarire la terminologia che appare in fase di visualizzazione on-line delle istanze e quindi la riportiamo in toto:

"...La procedura Anf dip **suddivide le domande nelle seguenti fasi di seguito descritte:**

1. **da frazionare:** si trovano in questo stato tutte le domande in attesa del calcolo effettuato in automatico dalla procedura. Non si richiede l'intervento dell'operatore;
2. **frazionate:** tutte le domande che sono state calcolate con esito positivo;
3. **accolte:** sono le domande frazionate con esito positivo per le quali l'azienda ha già visionato l'importo spettante nel cassetto azienda;
4. **respinte**
5. **lettere da inviare:** sono tutte le domande frazionate e calcolate con esito negativo. L'operatore deve selezionare e prenotare l'invio della lettera con postel;
6. **respinte/Lettere inviate:** le domande passano in automatico per l'invio."

Il **secondo punto** riguarda le domande presentate dal **richiedente non titolare di posizione tutelata** (cioè la casistica in cui il titolare del diritto non è lavoratore dipendente e richiede gli ANF sulla busta paga dell'altro genitore),

In questo numero:

Domande di Assegno al nucleo familiare: Nuove indicazioni INPS,

INPS: novità per accesso alla DISCOLL e altre prestazioni a sostegno del reddito per gli iscritti alla gestione separata,

INPS: Anche i compensi derivanti dai nuovi Voucher sono incompatibili con la pensione Quota 100,

Regione Lombardia: Avviso pubblico per adesione alla misura "Nidi gratis 2019 - 2020",

INPS: chiarimenti riduzione importo pensioni oltre i 100mila euro,

Immigrazione:

Bonus famiglia - Regione Lombardia: accertato il carattere discriminatorio dei 5 anni di residenza consecutivi,

Cittadinanza per i figli: non è sempre necessario il requisito della convivenza,

Conversione del permesso di soggiorno per minore età: la decisione del Tar di Brescia,

L'INPS torna ad emanare una serie di chiarimenti in materia di gestione delle domande di ANF dipendenti che però non risultano esaustivi della complessa problematicità recata dalla nuova modalità di inoltro delle domande

ma i chiarimenti forniti al riguardo in realtà **sollevano diversi dubbi**.

In primo luogo, *"sarà cura del lavoratore/ titolare del diritto dare comunicazione al datore di lavoro dell'avvenuta presentazione della domanda e degli estremi per il pagamento della prestazione (IBAN)"*: questa criticità, già segnalata, che cioè nel modulo di domanda manca il campo per comunicare l'IBAN del richiedente, mantiene aspetti controversi.

La soluzione proposta appare molto problematica in quanto spesso tra i due soggetti coinvolti nella richiesta i rapporti sono compromessi e logorati e il lavoratore potrebbe non avere interesse e volontà ad agevolare l'altro genitore ad ottenere il pagamento degli ANF.

La soluzione più opportuna a nostro avviso sarebbe invece quella che il richiedente, nella compilazione della domanda, potesse inserire direttamente il proprio IBAN per ricevere i pagamenti.

Il **terzo punto** riguarda le **autorizzazioni ANF** e fornisce alcune istruzioni operative ai funzionari dell'Istituto. Viene confermato che tutte le domande in cui la composizione del nucleo potrebbe richiedere la preventiva autorizzazione vengono segnalate con lo stato "Verifica / segnalazione", su cui il funzionario andrà poi a intervenire sbloccando l'istanza in seguito alla verifica in procedura AUT/ANF, in cui potranno quindi realizzarsi **tre situazioni**:

1. il cittadino è in possesso di autorizzazione in corso di validità: l'operatore sblocca la domanda;

2. il cittadino non ha presentato domanda di autorizzazione: l'operatore può procedere alla rielezione della domanda con motivazione "mancanza del diritto relativamente al nucleo familiare" oppure "nucleo non autorizzato";

3. il cittadino ha presentato domanda di autorizzazione ma non è stata ancora istruita dalla sede: l'operatore dovrà procedere alla lavorazione o monitorare l'esito della richiesta AUT/ANF, senza possibilità di respingere la domanda".

E' evidente come, la necessità di **un intervento manuale da parte dell'operatore INPS determini ritardi nella definizione delle domande** obbligando i nostri uffici ad un faticoso surplus gestionale con interventi di segnalazione, sollecito e in taluni casi di nuovo invio della domanda. Tenuto conto della pesante ricaduta che ciò comporta nell'organizzazione dei nostri uffici, suggeriremo al Tavolo Tecnico di prevedere l'adozione di un automatismo che semplifichi e snellisca la procedura. Sempre in proposito alle autorizzazioni, il messaggio chiarisce che: **"l'autorizzazione non deve essere richiesta per un componente inabile se lo stesso è minorenne con indennità di accompagnamento o maggiorenne con inabilità al 100%"**. Tale aspetto è stato confermato dalla Direzione Regionale in risposta ad alcune nostre segnalazioni riguardanti atteggiamenti difformi da parte di alcune sedi

territoriali: vi invitiamo quindi a verificare che le stesse si attengano a quanto qui indicato.

Il messaggio si conclude con una parte relativa ai **controlli reddituali** che saranno possibili grazie alla nuova procedura telematica di presentazione delle istanze, con la creazione di una piattaforma unica in cui confluiranno i dati e i risultati delle verifiche di: **conguagli dei datori di lavoro, dichiarazioni reddituali, controlli incrociati preventivi effettuati tra le diverse banche dati**.

INPS: novità per accesso alla DISCOLL e altre prestazioni a sostegno del reddito per gli iscritti alla gestione separata

Lo scorso 4 settembre è stato pubblicato in G.U. il D.L. n. 101/2019 con nuove norme per l'accesso a diverse **prestazioni a sostegno del reddito a favore degli iscritti alla gestione separata**: sui media è stato dedicato ampio spazio a questo provvedimento come introduzione di tutela per i rider e i lavoratori della gig economy, ma in realtà le misure riguardano tutti i collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS.

Per quanto riguarda la **DISCOLL**, diventa **più agevole il requisito contributivo** necessario per accedere all'indennità, **ridotto da tre ad un mese di contribuzione nell'anno civile precedente la conclusione della collaborazione (resta invece invariato l'altro requisito, cioè far valere almeno un mese di contribuzione o di lavoro nell'anno in cui si resta disoccupati)**.

Il D.L. stabilisce anche, per tutti gli iscritti in via esclusiva e non già pensionati, **l'accesso all'indennità giornaliera di malattia, a quella di degenza ospedaliera, al congedo di maternità e a quello parentale a fronte di almeno una mensilità attribuita nei 12 mesi precedenti l'evento, invece delle tre ora previste**.

Si ricorda che nella gestione separata per le sole prestazioni di maternità e congedo parentale il quadro normativo prevede il diritto all'indennità economica anche se il datore non ha versato i contributi, ma gli stessi sono dovuti.

Infine, l'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100% e di conseguenza riparametrata a quella di malattia.

INPS: anche i compensi derivanti dai nuovi Voucher sono incompatibili con la pensione Quota 100

Anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, retribuite con il **Libretto Famiglia oppure con il Contratto di Prestazione Occasionale** (ex voucher per intenderci) sono da ritenersi **incompatibili con la percezione della pensione Quota 100**. E' quanto riportato dal Sole 24h nell'edizione di martedì 03 Settembre. L'autorevole quotidiano nazionale,

segue pg. 3

dopo aver appurato dalle circolari esplicative emanate dall'INPS, (in particolare nella n. 117/2019 del 09 Agosto u.s.), l'assenza di indicazioni specifiche in merito ha chiesto lumi alla Direzione Centrale INPS.

La risposta dell'Istituto prende spunto **dall'assenza nella norma originaria di riferimenti a redditi diversi da quello autonomo occasionale** caratterizzati dall'assenza di vincolo di subordinazione e del potere di coordinamento del committente.

In sostanza per l'INPS l'attività retribuita con il libretto di famiglia o con il C.P.O. si connota come una prestazione di lavoro occasionale finalizzata allo svolgimento di mansioni che rispondono a requisiti analoghi a quelle previste nel lavoro subordinato e per questo, pur in considerazione dell'esiguità dell'importo massimo percepibile, non equiparabili al rapporto di lavoro autonomo occasionale.

Regione Lombardia: avviso pubblico per adesione alla misura "Nidi gratis 2019 - 2020"

Nel BURL dello scorso 13 Agosto Regione Lombardia ha pubblicato l'avviso in oggetto, di cui vi **diamo un breve riassunto, anche se si tratta di una prestazione regionale nella quale non è prevista in alcun fase della richiesta un ruolo attivo dell'INCA.** Questo in considerazione del fatto che **la denominazione potrebbe creare confusione con altre prestazioni a sostegno del reddito e quindi gli interessati potrebbero comunque rivolgersi ai nostri uffici** a chiedere informazioni ed è quindi utile indirizzarli correttamente. La misura, nelle intenzioni di Regione Lombardia, ha l'obiettivo di **sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale e di azzerare la retta** dovuta dai genitori per la frequenza del/la proprio/a figlio/a in nidi e micro-nidi pubblici e/o privati convenzionati ammessi alla misura, ad integrazione delle agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni da settembre 2019 a Luglio 2020.

I soggetti destinatari della misura sono i nuclei familiari residenti in Lombardia (coppie o monogenitori, compresi i genitori adottivi e affidatari) in possesso di particolari requisiti quali ISEE ordinario/ISEE corrente/ISEE minorenni 2019 inferiore o uguale a € 20.000; entrambi i genitori occupati oppure un genitore occupato e un genitore disoccupato con DID e PSP ai sensi del D. Lgs. 150/2015 (in caso di nuclei monogenitoriali, il genitore può essere occupato o disoccupato con DID e PSP).

I termini di presentazione vanno dalle ore 12-00 del 23 settembre 2019 sino alle ore 12-00 del 25 ottobre 2019, e comunque fino a esaurimento della dotazione finanziaria; le istanze potranno essere avanzate esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online: www.bandiservizirl.it

INPS: chiarimenti riduzione importo pensioni oltre i 100mila euro

L'INPS ha emanato la [circolare n. 116 del 9 agosto 2019](#), con la quale fornisce un utile chiarimento in materia di **riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100mila euro** su base annua, misura introdotta e normata dall'ultima legge di Bilancio.

Nel caso in cui le pensioni siano liquidate con il **cumulo dei periodi assicurativi** ai sensi della legge n.

228 del 2012 (cumulo dei periodi assicurativi), dei decreti legislativi n. 42 del 2006 (c.d. totalizzazione) e n. 184 del 1997 (cumulo) e dell'articolo 14, comma 2, del Decreto Legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019 (c. d. "quota 100"), e nelle quali **sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali.**

L'INPS aveva già fornito indicazioni in merito alla riduzione sopra descritta con la [circolare n. 62 del 7 maggio 2019](#). Ora torna sul tema dopo avere interessato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il quale ha fornito la propria interpretazione del disposto normativo, precisando che: **le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo della norma citata** e non interessate dalla riduzione in parola.

Sono, invece, **da ricomprendere nell'ambito di applicazione della norma tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali.**

La circolare spiega che la norma: *"fa riferimento, per la riduzione, esclusivamente ai trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata. Pertanto, ai fini della determinazione dell'importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro lordi su base annua e dell'individuazione delle aliquote percentuali di riduzione da applicare, i trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228 del 2012 e dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997: non rilevano nei casi in cui sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, ancorché detta contribuzione sia stata valorizzata ai soli fini del diritto a pensione; rilevano nei casi in cui non sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la determinazione del pro quota di pensione a carico di ciascuna delle gestioni interessate al cumulo dei periodi assicurativi"*.

Per quanto riguarda il calcolo dell'importo della riduzione, la circolare in esame riprende quanto già chiarito al paragrafo 2 della menzionata circ. 62/2019, e cioè che esso *"deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell'importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva. Ne consegue che, negli ambiti così definiti, la riduzione non sarà applicata nella misura relativa ai trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997, con il sistema contributivo"*.

Bonus famiglia – Regione Lombardia

Accertato il carattere discriminatorio dei 5 anni di residenza consecutivi

Con l'[ordinanza del 1.08.2019](#), il Tribunale di Bergamo ha accertato il **carattere discriminatorio della Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. X/6711 del 20.06.2017** e del decreto della Giunta n. 7480 del 27.06.2017 **nella parte in cui prevedono per accedere al Bonus Famiglia il requisito dei cinque anni continuativi di residenza nella Regione Lombardia** per entrambi i genitori del nuovo nato. Il Tribunale ha ordinato alla Regione Lombardia di modificare la delibera ed il decreto citati prevedendo l'abolizione del suddetto requisito, nonché a riaprire i termini per la presentazione delle domande, consentendo la presentazione delle stesse anche ai nuovi soggetti che, in relazione al medesimo periodo originariamente fissato, abbiano acquisito il diritto in base alle modifiche sopra menzionate. **Il ricorso è stato sostenuto dall'Ufficio Diritti della CGIL di Bergamo.**

Cittadinanza per i figli

Non è sempre necessario il requisito della convivenza

Il Tribunale di Milano, con l'[ordinanza del 30 agosto 2019](#), ha accolto il ricorso presentato da un cittadino diventato italiano affinché venisse riconosciuta la cittadinanza italiana alla figlia non convivente. Nel motivare la decisione, il Tribunale afferma che l'art.14 della Legge 91/92 ha lo scopo di tutelare il cittadino nel mantenimento dei rapporti di filiazione esistenti al momento dell'acquisto della cittadinanza italiana, attestati dalla convivenza. Tuttavia, il Giudice afferma che *"...la tutela degli interessi del nucleo familiare non possa essere inteso in senso formale, bensì che esso vada inteso in senso sostanziale, e la convivenza non possa essere riducibile alla mera coabitazione di fatto, caratterizzandosi, invece, il legame familiare in quel complesso di rapporti che attengono alla condivisione, all'aiuto materiale ed al sostegno morale..."*; *"...la convivenza, non va intesa come mera coabitazione, ma va intesa come effettività del rapporto genitoriale, del vincolo affettivo, della condivisione materiale e morale delle vicende di vita che interessano il genitore ed il minore..."*.

Conversione del permesso di soggiorno per minore età

La decisione del Tar di Brescia

Con la [sentenza del 7.08.2019](#), il Tar della Lombardia sezione di Brescia ha **accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero** a cui la Questura aveva respinto

la **domanda di conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro subordinato**, poiché, tra l'altro, il soggiorno in Italia dell'interessato non aveva raggiunto il periodo minimo del triennio, accompagnato dall'esito positivo di un progetto almeno biennale di integrazione sociale gestito da un Ente abilitato.

Il caso riguarda un minore che aveva fatto ingresso in Italia 18 mesi prima del compimento della maggiore età, inserito successivamente in una comunità di minori dove aveva intrapreso un proficuo percorso di inserimento sociale e lavorativo. Oltre alla giurisprudenza in materia, nella sentenza si richiamano anche le "Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G. dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del 24 febbraio 2017, dove si sottolinea la necessità di **"valutare in concreto ogni situazione nel superiore interesse del minore"**, e stabilisce che *"un periodo di permanenza nel territorio dello Stato di almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, unitamente all'avvio di un percorso di integrazione sociale e civile, consente un'istruttoria più appropriata ai fini del rilascio del parere, ferma restando la valutazione caso per caso nel superiore interesse del minore... Il parere può essere rilasciato anche a fronte di periodi di permanenza inferiori al semestre, ove il percorso di integrazione già svolto sia ritenuto adeguatamente apprezzabile"*.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)